

La cessazione della qualifica del rifiuto Edile (EoW)



Novembre 2024



Contenuti della sessione



- *Disciplina della cessazione di qualifica rifiuto (EoW)*
- *Definizioni e criteri generali comuni nei regolamenti EoW*
- *Norme tecniche e requisiti specifici per l'utilizzo del materiale, in particolare:*
 - *Granulato di conglomerato bituminoso*
 - *Aggregato recuperato anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto in corso di approvazione*



Cessazione qualifica rifiuti

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), incluso il riciclaggio.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dettate.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **criteri nazionali** o caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

La persona fisica o giuridica che per la prima volta utilizza un EoW o che immette un materiale per la prima volta dopo la cessazione di status di rifiuto provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti applicabili in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

Le condizioni di cessazione di status di rifiuto (art. 184-ter, comma 1) devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.

Art. 184-ter, D.lgs. 152/06

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **Dm Ambiente 26 settembre 2024, n. 127 -> (abroga DM 27 settembre 2022, n. 152)**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti



---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **Dm Ambiente 26 settembre 2024, n. 127**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

I Decreti:

disciplinano le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di quelli coinvolti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006, identificano i rifiuti che vi possono rientrare, stabiliscono chi sia il **sogetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto, stabiliscono **quali siano i criteri** per la cessazione dello status di rifiuto, stabiliscono chi sia il **sogetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto, **individuano la documentazione** che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

Definizioni (art. 2)

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso <= a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.

Autorità competente -> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo ... o l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/2006

Definizioni (art. 2)

Rifiuti Inerti -> rifiuto solidi provenienti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale, sono contenuti nella Tabelle 1 presente nell'allegato 1. **Non sono pericolosi e non sono rifiuti interrati, si a quelli abbandonati**

Aggregato Recuperato-> (sia aggregato riciclato che aggregato artificiale prodotto dai rifiuti) che hanno cessato di essere tale se conforme ai criteri (Art. 3)

Lotto -> insieme di aggregato recuperato <= a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5 - allegato 3)

Autorità competente -> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo ... o l'autorità sanitaria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/2006

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Criteri per la cessazione (art. 3), devono essere soddisfatti contemporaneamente:

a) è utilizzabile per **gli scopi specifici** di cui alla parte a) dell'allegato 1

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di **miscelazione a caldo** nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di **miscelazione a freddo**;
- per la produzione di **aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade**, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

b) risponde **agli standard previsti** dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En13242 in **funzione dello scopo specifico previsto**

c) risulta **conforme alle specifiche** di cui alla parte b) dell'allegato 1

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso:

- **b.2.1) Test sul campione** di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802
- **b.2.2) Test di cessione** sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802

b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso

Allegato 1
(criteri per la cessazione)
e
(Specifiche tecniche)

Modalità detenzione del campione (art. 4 comma 3)

Il **produttore conserva** il campione per 5 anni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Le modalità di **conservazione del campione** devono garantire:

- **la non alterazione delle caratteristiche** chimico-fisiche del granulato prelevato e
- **consentire la ripetizione** delle analisi.

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Dichiarazione di conformità (art. 4 commi 1, 2)

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b., redatta per ciascun lotto:

- secondo il modulo di cui all'allegato 2
- inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambiente del territorio

Sistema di gestione ambientale (art. 5)

Le imprese con certificazione Emas o in possesso della certificazione ambientale Iso 14001, rilasciata da organismi accreditati non devono attenersi alle modalità di detenzione dei campioni.

In alternativa è prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) caratterizzazione del granulato di c.b. secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);
- c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;
- d) le destinazioni del granulato di c.b. prodotto;
- e) rispetto della normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- g) formazione del personale.

Il sistema di gestione ambientale:

deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed

è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 26 settembre 2024, n. 127**
Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – Aggregato recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Allegati

- **Rifiuti ammissibili:** tabella 1 suddivisa in 2 parti (inerti da C&D, altri inerti di origine minerale)
- **Verifiche sui rifiuti in ingresso:** esame della documentazioni in ingresso, controllo visivo, e se necessario controlli supplementari → procedura di accettazione dei rifiuti
- **Processo di lavorazione minimo:** macinazione, vagliatura,..., separazione della frazione metallica e/o indesiderata (solo alcune delle fasi meccaniche a titolo esemplificativo)
- **Deposito e movimentazione:** devono essere organizzati in modo tale che i lotti di produzione non siano miscelati
- **Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:**
 - ✓ Controlli finalizzati alla ricerca dei parametri indicati in tabella (amianto, benzene, fenolo...) e a garantirne i relativi valori limite di concentrazione
 - ✓ Test di cessione
- **Norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce (Norma e Titolo)**
- **Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato (art. 4 – scopi specifici di utilizzabilità) - Allegato 2 (scopi specifici di utilizzabilità)**

Negli obiettivi è introdotta l'importanza della provenienza dei rifiuti, in via preferenziale, da manufatti sottoposti a demolizione selettiva

Allegato 1

(criteri per la cessazione)

Modalità detenzione del campione (art. 5 comma 4)

Il **produttore conserva** il campione per 1 anni dalla data dell'invio delle dichiarazioni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI.10802 e UNI/TR 11682

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 26 settembre 2024, n. 127**
Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – Aggregato recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5 - allegato 3):

- * **redatta per ciascun lotto**
- * **inviata** all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente
- * **conservata** dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.


Monitoraggio

Fase non prevista in altri DM EoW, si prevede che il Ministero, sulla base di dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite valuti la possibilità di una revisione in considerazione delle evidenze che possono emergere durante la fase applicativa.

Sistema di gestione -> è previsto che il produttore di aggregato si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri presenti nel DM, comprensivo del controllo qualità e automonitoraggio.

Chi è in possesso della certificazione ambientale (regolamento Ce 1221/2009 (EMAS)) non rientra nell'obbligo della conservazione del campione.

ecocamere



Altre disposizioni normative per EoW relativa a:

Materie prime secondarie (Mps) per l'edilizia	Articolo 13, comma 4-ter, DI 91/2014
---	--------------------------------------

DI 24 giugno 2014, n. 91
Cd. DI "Competitività" - Disposizioni urgenti per settore agricolo, ambientale (Sistri), efficientamento energetico, rilancio e sviluppo imprese - Stralcio

Art. 13 **4-ter.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ecocamere



Le caratteristiche sono indicate dal **DM 5.2.98, Allegato 1, sub 1, punto 7.1.4** (MPS per l'edilizia) che rinvia, per le specifiche merceologiche (cioè per quanto riguarda la granulometria e la percentuale di elementi estranei), a quanto indicato nell'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Come devono essere i materiali prodotti dall'impianto di trattamento per essere definiti materie prime secondarie?

25-7-2005 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 171

ALLEGATO -C-
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI AGGREGATI RICICLATI

Allegato C1 CORPO DEI RILEVATI

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285:2004)	> 70% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	≤ 15% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	≤ 25% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente	Idem	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	Idem	≤ 0,1% in massa
Altri materiali (metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	≤ 0,6% in massa
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1 (**)	85 - 100%
Passante al setaccio da 4 mm	UNI EN 933/1 (**)	≤ 60%
Passante al setaccio da 0,063 mm	UNI EN 933/1 (**)	≤ 15%
Equivalente in Sabbia	UNI EN 933-8	> 20
Dimensione massima D _{max}	UNI EN 933/1	~ 125 mm
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'AIL 3 DM 05/02/1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998

ecocamere

dal
DM 5.2.98,
Allegato 1, sub 1



7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

ecocamere

dal
DM 5.2.98,
Allegato 1, sub 1

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408].

7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei.

7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.

7.2.3 Attività di recupero:

- a) cementifici [R5];
- b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5];
- c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5];
- d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];
- e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
- f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
- b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.



7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.

7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis.3 Attività di recupero:

- a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

ecocamere

dal
DM 5.2.98,
Allegato 1, sub 1

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [+17030+] [170302] [200301].

7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.

7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.

7.6.3 Attività di recupero:

- a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5];
- b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
- c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]

7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.
- b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.



ecocamere



OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Cassazione Penale, Sez. III, n. 21859 del 01/06/2011

In tema di rifiuti devono ritenersi sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 gli **impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento"** il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile" (in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.lgs. 205/2010, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all' allegato C del D.lgs. 152/06 non è per nulla esaustivo).

Frantumazione inerti, l'impianto mobile va autorizzato dalla Regione

La Cassazione conferma che gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti dai cantieri edili di demolizione **devono munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 208, comma 15, D.lgs. 152/2006.**

Secondo la **Suprema Corte (sentenza 28205/2013, che richiama la precedente sentenza 21859/2011)**, la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei **"casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee" non è applicabile agli impianti di frantumazione inerti, che invece operano una "vera e propria trasformazione dei materiali"**.

La norma è assolutamente chiara nell'**affidare alla ditta proprietaria dei macchinari** sia il compito di **richiedere l'autorizzazione alla Regione**, sia quello di **comunicare previamente le singole campagne di utilizzazione.**

La Cassazione ha quindi confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta al responsabile noleggiante (oltretutto "a caldo") il macchinario di frantumazione non autorizzato, escludendo che la condotta illecita fosse ascrivibile al solo titolare della ditta utilizzatrice.

ecocamere



SENTENZA Corte Giustizia Europea 28 marzo 2019 nn. 487-489 **Principio di precauzione nella classificazione rifiuti**

Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici a specchio si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

ecocamere



 **ecocerved**

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamera.it

18/11/2024